



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PITTALIS, CALDERONE e PATRIARCA

(v. stampato Camera n. 893)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 gennaio 2024

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

« Art. 159-bis. - (*Sospensione del corso della prescrizione a seguito di sentenza di condanna*) - Il corso della prescrizione rimane sospeso, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno.

I periodi di sospensione previsti dal primo comma decorrono dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.

Se durante i periodi di sospensione sopravviene una causa di sospensione prevista dall'articolo 159, i termini di sospensione previsti dal primo comma del presente articolo sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa.

Quando la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

I periodi di sospensione di cui al primo comma sono altresì computati ai fini della

determinazione del tempo necessario a prescrivere quando, nel grado di giudizio in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo, l'imputato è prosciolto o la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero sono accertate le nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale, anche ai sensi dell'articolo 623, comma 1, lettere *b*) e *b-bis*).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello »;

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di condanna » sono sostituite dalle seguenti: « , la sentenza di condanna e il decreto di condanna »;

c) all'articolo 161, secondo comma, le parole: « e 640-*bis*, » sono sostituite dalle seguenti: « 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585, limitatamente ai casi di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 612-*bis* e 640-*bis*, »;

d) l'articolo 161-*bis* è abrogato.

Art. 2.

(Abrogazione dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale in materia di improcedibilità)

1. L'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 3.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129-*bis*, comma 4, le parole: « , e dell'articolo 344-*bis*, commi 6 e

8, » sono soppresse e dopo le parole: « dell'articolo 304 » sono aggiunte le seguenti: « del presente codice »;

b) all'articolo 157-ter, comma 2, le parole: « o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis » sono soppresse;

c) il comma 8-bis dell'articolo 175, l'articolo 578-ter e il comma 7 dell'articolo 628-bis sono abrogati;

d) all'articolo 578:

1) i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;

2) alla rubrica, le parole: « e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione » sono soppresse.

Art. 4.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 165-ter:

1) al comma 1, le parole: « della disposizione di cui all'articolo 175-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dei termini di cui all'articolo 159-bis, primo comma, del codice penale »;

2) alla rubrica, le parole: « 344-bis del codice » sono sostituite dalle seguenti: « 159-bis del codice penale »;

b) l'articolo 175-bis è abrogato.